

COMITATO ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI CAPITANATA E DEL GARGANO
(C A O N S)

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Paolo Gentiloni
Al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
On. Gian Luca Galletti
Al Ministero dello Sviluppo Economico, On. Carlo Calenda
Al Ministero dell' Interno, On. Domenico Minniti
Al Commissario Europeo per l' Ambiente
Dott. Karmenu Vella

e, p.c,

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Al Dipartimento Vigili del Fuoco
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Provincia di Foggia
Al Sindaco di Manfredonia
Al Direttore Marittimo di Bari,
Al Comandante della Capitaneria di Portodi Manfredonia
All' Autorità Portuale di Bari
Al Direttore Generale dell' ISPRA Bari
Al Direttore Generale ARPA Puglia
Al Direttore Regionale Vigili del Fuoco della Puglia, Bari
Al Comandante Vigili del Fuoco, Foggia
Al Prefetto di Foggia
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
Al Procuratore della Repubblica di Foggia

Oggetto: Istanza di autorizzazione per realizzare un megadeposito costiero di GPL, con annesso gasdotto di collegamento al porto industriale e raccordo ferroviario alla stazione Frattarolo della Società Energas S.p.A.

Il progetto di massima, di cui all' oggetto, redatto dalla società Energas S.p.A., prevede, su 18 ettari, la installazione di ben 12 serbatoi per una capacità complessiva di 60.000 mc e di opere funzionalmente connesse: gasdotto lungo 10 chilometri di collegamento tra il deposito di stoccaggio di GPL e il pontile di attracco delle navi gasiere, raccordo ferroviario di 1.800 m di collegamento dal deposito alla stazione di Frattarolo ed opere di adeguamento al pontile di attracco delle navi.

Il CAONS è convinto che le Istituzioni esistono per amministrare la cosa pubblica e per ricercare, proteggere ed operare in favore del bene comune. Quando qualcuno approfitta di una posizione di potere istituzionale per fare i propri interessi, commette reato.

Analizzando la proposta della costruzione del megadeposito di GPL a Manfredonia (FG), in loc. S.Spiriticchio, balza all'attenzione che ci sono diversi aspetti del progetto non condivisibili dal CAONS.

Nella presente riflessione, che portiamo alla Vs. attenzione, ci occupiamo di uno di questi aspetti rimandando a momenti successivi l'analisi degli altri.

Premesso che

- la direttiva 2008/56/CE, recepita in Italia con D.Lgs.190/10 "Attuazione della direttiva 2008/56/CE", istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, partendo dal presupposto di fondo che esso costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, dove possibile, ripristinato;
- l'Unione Europea in precedenza ha emanato la raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 30 Maggio del 2002 "relativa all'attuazione della gestione integrata della zona costiera in Europa";
- un ulteriore strumento di tutela delle riserve biologiche marine costiere è costituito dalla direttiva 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali", recepita con D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357, il cui scopo è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato CE;
- nel maggio 2007, la Commissione ha elaborato le linee guida per l'istituzione della rete "Natura 2000" nell'ambiente marino. Il documento si propone lo scopo di dare impulso alla costituzione della rete "Natura 2000" in ambito marino al fine, non solo di arrestare la perdita della biodiversità, ma anche di conseguire obiettivi più generali di conservazione marina;
- la L. 24 Dic.1993, n.537 ha determinato il trasferimento delle funzioni in materia di difesa dell'ambiente marino in capo al Ministero dell'Ambiente;

in considerazione di quanto sopra e di altre raccomandazioni e impegni presi a livello internazionale, ci rivolgiamo agli organismi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare chiedendo se sono a conoscenza dei contenuti delle suddette direttive, raccomandazioni europee, leggi italiane e dei principi a cui si ispirano le varie leggi sulla protezione della costa e degli habitat marini. Se la risposta è sì, come crediamo, allora non riusciamo a capire il motivo per cui il Ministero dell'Ambiente abbia espresso parere di "compatibilità ambientale", anche se con prescrizioni, all'installazione del megadeposito di GPL a Manfredonia.

Il progetto presentato dall'Energas prevede il rifornimento, via mare con navi gasiere fino a 20-25 mila tonnellate di stazza, utilizzando il sistema di riscaldamento del gas con tecnologia a "circuiti

aperto". Si preleva acqua di mare per sottrarle calore, restituendola poi più fredda e con aggiunta di sostanze antifouling.

Quest'attività avverrebbe con notevole inquinamento del mare sia di tipo termico che tossicologico, le cui ripercussioni sarebbero immediate sull'attività di allevamento di pesci e ostriche esistenti proprio adiacenti alla zona di attracco delle navi gasiere confinante con una zona SIN ancora sottoposta a bonifica. Non solo, un danno maggiore ci sarà per l'attività di balneazione nella spiaggia di Manfredonia e di Siponto e per l'attività peschereccia e suo indotto, trattandosi di sostanze tossiche.

Nel decreto del 22 dicembre 2015, n. 295, pur prevedendo l'effetto termico, non è stato indicato alcun provvedimento per evitarlo, anche se in letteratura ci sono studi che affermano la pericolosità.

A noi sembra che ciò non sia una cosa seria, rispettosa per la comunità locale. È noto, a livello mondiale, che tale sistema produce inquinamento e, autorizzarlo, si va contro le leggi e le raccomandazioni di cui sopra.

Vogliamo ricordare che il Golfo di Manfredonia è ritenuto dai ricercatori una delle zone più importanti di riproduzione e di ripopolamento di varie specie ittiche del Basso Adriatico.

Non è accettabile dare parere "di compatibilità ambientale" alla realizzazione del deposito di GPL, sia pure con prescrizioni varie, su presentazione di un progetto di massima e non esecutivo e rimandare a monitoraggi da attuarsi "ante operam, in corso d'opera e post operam". Così facendo, si contravviene al decreto legislativo n. 152/2006 e non si assicura, a priori, alcun tipo di garanzia sulla possibilità di protezione dell'ambiente e sulle misure di sicurezza per salvaguardare gli interessi della popolazione e il bene comune, ma, al massimo, si interviene solo dopo l'accadimento dell'incidente con relativo danno e disastro.

Ci sorprende il fatto che il CTR Puglia, nella riunione tenuta in data 20.06.2017, verbale n. 5, abbia rilasciato il NOF (Nulla Osta di Fattibilità), prendendo in considerazione solo il deposito di stoccaggio e non la totalità delle infrastrutture contravvenendo alla prescrizione n. 7 del decreto del MATTM del 22.12.2015, n. 295, il quale cita testualmente: "*Prima del rilascio del provvedimento finale autorizzatorio dovrà essere acquisito agli atti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (VIA e VAS), il NOF (Nulla Osta di Fattibilità) relativo all'impianto nella sua interezza (deposito, gasdotto, terminale, raccordo ferroviario) emesso dal Comitato Tecnico Regionale Puglia del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*".

A nostro parere, le decisioni del Ministero dell'Ambiente e del CTR Puglia contrastano nettamente anche con quanto espresso dal Consiglio di Stato:

1. Sentenza n. 4668, Sez. VI, 30 agosto 2002 (*La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera[...]*),
2. Sentenza n. 5760, Sez. IV del 2.10.2006 (*È illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza*);
3. Sentenza n. 2136, Sez. IV del 3.5.2005 (*La valutazione di impatto ambientale implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale*).

Inoltre, la giurisprudenza comunitaria conferisce un ruolo strategico alla procedura di V.I.A., nel quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell'ambiente, valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, che evidenziano come la politica comunitaria dell'ambiente consista, ante omnia, **nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti**; conformemente ai principi "costituzionali" dei trattati, scopo dell'U.E. è **la tutela preventiva dell'ambiente** (cfr. Corte giust., sez. V, 21 settembre 1999, c- 392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c- 435/97).

Abbiamo affermato che le Istituzioni esistono per difendere il bene comune; ci sembra, in questo caso, che si stia operando per distruggerlo, nel caso si rilasciasse parere favorevole alla realizzazione del megadeposito di GPL dell'Energas e senza tenere in alcuna considerazione la volontà dei cittadini di Manfredonia che hanno nettamente palesato, con il referendum comunale, la propria contrarietà (96,02% dei votanti).

Manfredonia, 16 Novembre 2017

per il Comitato

Ing. Matteo Starace

